



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visti gli artt. 24, 25 e 26 del Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 47 del Regolamento (CE) n. 479/2008 che affida agli Stati membri la funzione di designare l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli affinché gli operatori possano essere adeguatamente coperti da un sistema di controlli;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 relativo alle disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;

Considerato che per le produzioni vitivinicole a D.O. è stato avviato, già con il decreto ministeriale 29 maggio 2001 e quindi con il decreto 29 marzo 2007, uno specifico sistema di controllo atto a garantire la conformità delle produzioni al disciplinare di produzione;

Ritenuto opportuno promuovere un analogo sistema anche per i vini ad Indicazione Geografica, vini che attualmente risultano sprovvisti di una specifica procedura di verifica della rispondenza al disciplinare di produzione;

Tenuto conto della necessità di recepire le disposizioni normative comunitarie, ed in particolare quelle previste dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 479/2008 relativamente alla verifica della rispondenza al disciplinare di produzione per i vini designati con le indicazioni geografiche protette;

Considerata l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 479/2008 alla data del 1° agosto 2009, per quanto concerne le esigenze di controllo e di certificazione dei vini ad Indicazione Geografica Protetta, e ritenuto necessario istituire un sistema transitorio di controllo nelle more dell'emanazione di specifiche disposizioni in merito;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'L.M.'.



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Decreta:

## **Articolo 1**

Limitatamente alla campagna vitivinicola 2009/2010, è affidato all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato ICQ, l'incarico di svolgere le verifiche del rispetto dei disciplinari di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Protetta previste dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 479/2008.

## **Articolo 2**

In applicazione degli articoli 47 e 48 del Regolamento (CE) n. 479/2008 e degli articoli 25 e 26 del Regolamento (CE) n. 607/2009, di seguito denominato regolamento, l'ICQ effettua i controlli conformemente alle disposizioni contenute all'articolo 3, al fine di verificare il rispetto del disciplinare sia durante la produzione che durante e dopo il condizionamento del vino.

## **Articolo 3**

1. I controlli sia in loco che di carattere documentale riguardano le seguenti categorie di operatori:

- 1) viticoltori;
- 2) vinificatori;
- 3) commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottiglieri;
- 4) imbottiglieri.

2. I controlli a carico delle categorie di operatori elencate al comma 1 sono effettuati selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un'analisi di rischio.

3. I controlli sono posti in essere:

- in loco, mediante uno o più sopralluoghi, presso i vigneti, gli stabilimenti ed i depositi degli operatori selezionati;
- sull'intero territorio nazionale;
- sull'intera produzione nazionale di vini ad indicazione geografica protetta iscritti nel registro elettronico di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 479/2008.

4. Il prelievamento di campioni di prodotti vitivinicoli, operato nel corso dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto, è finalizzato all'esecuzione dell'esame analitico previsto dall'art.



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

25, comma 1, lettera b), del regolamento, al fine di determinare i parametri previsti dal successivo art. 26, lett. a).

### **Articolo 4**

1. Ai sensi dell'art. 24 del regolamento, presentano all'Ufficio periferico dell'ICQ competente per territorio, debitamente compilata, la dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto:
- i vinificatori diversi sia dai primi acquirenti delle uve sia da coloro che vinificano esclusivamente le uve da loro stessi rivendicate;
  - i commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottiglieri;
  - gli imbottiglieri.

La denuncia delle uve presentata dai viticoltori ai sensi dell'art. 16 della legge 164/1992 vale come dichiarazione di cui al presente comma.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, è presentata anche a mezzo telefax o posta elettronica entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 viene ripetuta ogni qual volta i soggetti ivi elencati intendano produrre e/o commercializzare e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini designati con una indicazione geografica protetta diversa da quella indicata nella/e precedente/i dichiarazione/i.

4. Nei casi previsti dal comma 3, la dichiarazione è presentata entro 10 giorni dalla presa in carico del prodotto.

### **Articolo 5**

Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, l'AGEA, le Regioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle singole indicazioni geografiche protette sono tenuti a mettere a disposizione dell'ICQ, a titolo gratuito, ogni documentazione utile in formato cartaceo o, ove possibile, in formato elettronico, nonché l'accesso a eventuali banche dati, in particolare gli elenchi delle vigne e i relativi aggiornamenti, le denunce vitivinicole e ogni altra documentazione utile ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applica dal 1° agosto 2009.

Roma,

31 LUG. 2009

IL MINISTRO

GM

**Dichiarazione di utilizzo dell'indicazione geografica tipica/indicazione geografica protetta**

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQ - Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

Ufficio Dirigenziale/Sezione distaccata di <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**Il sottoscritto:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

in qualità di rappresentante legale/delegato<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_

**DITTA:**

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

P. I.V.A. nr. \_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ Cod. ICQ NR. \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Con stabilimento in via \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ ( ) CAP \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**dichiara**

di voler produrre e/o commercializzare e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini designati con le seguenti indicazioni geografiche protette:

Nome dell'indicazione geografica protetta	Fase di filiera V/CI/CM/I <sup>3</sup>

<sup>4</sup> \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Firma del legale rappresentante o del delegato della ditta.**

<sup>1</sup> per queste voci riferirsi alla pagina web: <http://www.politicheagricole.it/Ministero/ICQ/UfficiPeriferici/default>

<sup>2</sup> cancellare la voce che non interessa e, se in qualità di delegato, indicare gli estremi della delega e/o allegarne copia.

<sup>3</sup> V= vinificatore; CI= Commerciantе all'ingrosso di vino sfuso CM= Commerciantе al minuto di vino sfuso; I= imbottigliatore

<sup>4</sup> Indicare data e luogo.